

**CAMERA DEI DEPUTATI** N° 2227**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ANDREOLI, ANDÒ, CASATI, SCOZIA***Presentata il 18 dicembre 1980*

Deroga all'articolo 18 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, concernente il decentramento amministrativo nel settore dell'istruzione universitaria

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La legge 25 ottobre 1977, n. 808, che stabilisce norme per il decentramento amministrativo nel settore dell'istruzione universitaria, inserisce, all'articolo 18, tra le norme finali e transitorie, il divieto di assunzione per ogni categoria di personale non docente

È prevista una deroga a tale norma, ma esclusivamente per il personale paramedicario dei policlinici universitari, trascurando, incomprensibilmente, le necessità, talvolta urgenti, esistenti per altro personale sanitario

Si ricorda che le regioni potranno autorizzare, assumendone gli impegni di spesa, anche nelle università, come negli ospedali, la istituzione di nuove divisioni, sezioni e servizi, per gli effetti del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, e della legge 23 dicembre 1978, n. 833

Paradossalmente le università non potranno però provvedere a coprire le pian-

te organiche così autorizzate, poiché per alcune amministrazioni universitarie il divieto stabilito all'articolo 18 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, appare indiscriminato ed insormontabile

D'altra parte sembra evidente che la norma citata non sarebbe rispondente ad alcun ragionamento di natura economica, in quanto essa risulta limitata a particolari settori e della istituzione universitaria soltanto

Si determina in tal modo una oggettiva sperequazione ed una palese illogicità del provvedimento, poiché si impedisce il funzionamento di quelle unità sanitarie istituite, in base all'insieme di norme richiamate, d'intesa tra università e regione, perché ne sono state riconosciute le imprescindibili esigenze, come supporto per la ricerca scientifica e per l'insegnamento

In questo senso sembra opportuno un intervento legislativo, per meglio definire il contenuto normativo dell'articolo 18 della legge 25 ottobre 1977, n. 808

## PROPOSTA DI LEGGE

## ARTICOLO UNICO

Fino alla riforma della facoltà di medicina il divieto, stabilito all'articolo 18 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, non si applica per il completamento delle piante organiche di divisioni, sezioni o servizi, di cui è stata autorizzata dalla regione competente la istituzione da parte delle università, in riconoscimento di imprescindibili esigenze didattiche e di ricerca, secondo il disposto dell'articolo 6 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833

L'onere finanziario della presente legge è posto a carico della regione

L'assunzione avviene mediante concorsi decentrati presso le singole sedi universitarie, banditi dai rettori, secondo modalità analoghe a quelle stabilite dalle leggi vigenti per le diverse categorie di personale universitario